

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 25 settembre 2025, n. 232

Oggetto: Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica agrovoltaiico sito nel Comune di Altamura (BA), località "contrada Graviscella", avente potenza nominale pari a 9,716 MWp/7,99 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia.

Proponente: Fotovoltaico Cinque s.r.l. con sede legale in Palermo, Via Enrico Fermi n.22/24, P.IVA 06699240823.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari

- al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
 - Il DM 21 giugno 2024. "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
 - la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
 - il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare

i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee;

- il D lgs 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento de quo, ratione temporis in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio.
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile

RILEVATO CHE

- La Fotovoltaico Cinque s.r.l. (da ora, "la società" o "il proponente") con nota del 09/01/2023, acquisita in pari data al prot. n. 161, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.
- La Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico (da ora, "Città Metropolitana" o "Città Metropolitana di Bari"), con nota prot. n. 18791 del 02/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 4022, comunicava l'avvio del procedimento e la contestuale pubblicazione della documentazione relativa al progetto per il quale era stata presentata istanza ai sensi del d.lgs. n.152/06 ex art. 27-bis. per il conseguimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
- Questa Sezione procedeva alla verifica preliminare della documentazione caricata sul portale istituzionale Sistema Puglia, e in ordine a quanto in prima analisi rilevato, con nota prot. n. 8128 del 03/05/2023, comunicava alcune carenze della documentazione nonché l'interruzione dei termini del procedimento, assegnando 30 giorni per colmare le suddette carenze. La richiesta veniva riscontrata dal proponente con nota del 01/06/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9511, con cui si trasmetteva la documentazione richiesta.
- La Città Metropolitana con nota prot. n. 47455 del 31/05/2023, acquisita in pari data al prot. n. 9407, chiedeva al proponente di integrare la documentazione in base agli esiti dell'istruttoria del Comitato Tecnico VIA e a trasmettere entro 30 giorni le integrazioni richieste, anche agli altri Enti interessati, ai fini delle verifiche ed espressione pareri di competenza.
- Successivamente con nota prot. n. 100815 del 05/12/2023, acquisita in pari data al prot. n. 15442, convocava la prima riunione di Conferenza di Servizi (da ora, "CdS") ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno 16 gennaio 2024.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 100815 del 05/12/2023, si teneva in modalità simultanea e sincrona e telematica, il giorno 16/01/2024 e si concludeva evidenziando la necessità di acquisire informazioni, integrazioni e chiarimenti richiesti nei pareri allegati, per i quali era assegnato alla società il termine del 16 febbraio 2024 per la trasmissione delle integrazioni a tutti gli Enti interessati dalla procedura, e aggiornando i lavori alla data del 04 marzo 2024. Tali informazioni sono ricavabili dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 5103 del 17/01/2024, acquisita in pari data al prot. n. 27223.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 105802 del 28/02/2024 nel comunicare l'incompletezza dell'istanza rispetto ai contenuti minimi prescritti dalla DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010 e relativa DD n. 1 del 03-01-2011, invitava il proponente ad integrare la documentazione mancante allineandola agli esiti della procedura ambientale.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 5103 del 17/01/2024, si teneva in modalità simultanea e sincrona e telematica il giorno 04/03/2024 e si concludeva con l'assegnazione del termine del 04 aprile 2024 per la trasmissione delle integrazioni a tutti gli Enti interessati dalla procedura, e con un rinvio al 19 aprile 2024. Tali informazioni sono ricavabili dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 21061 del 08/03/2024, acquisita in pari data al prot. n. 123975.
- La società, con note acquisite ai prot. nn. 167573 e 167660 del 04/04/2024, trasmetteva una nota di chiarimento alle osservazioni del Dipartimento Provinciale di Bari-ARPA e le integrazioni richieste da questa Sezione.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 21061 del 08/03/2024, si teneva in modalità simultanea e sincrona e telematica il giorno 19/04/2024 e si chiudeva con un rinvio alla data del 22 maggio 2024, assegnando il termine al 06 maggio 2024 per la trasmissione delle integrazioni a tutti gli

Enti interessati dalla procedura, tra cui anche la Sezione scrivente. Tali informazioni sono ricavabili dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 35238 del 24/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 201342.

- Il proponente trasmetteva le integrazioni richieste da questa Sezione con nota acquisita al prot. n. 215549 del 06/05/2024 e, con nota acquisita al prot. n. 38808 del 09/05/2024 della Città Metropolitana, chiedeva un rinvio della CdS al 03/06/2024. Con nota prot. 39100 del 10/05/2024, acquisita al prot. 222557 della scrivente Sezione, la Città Metropolitana disponeva il suddetto rinvio.
- La riunione, convocata con la citata nota prot. n. 35238 del 24/04/2024 e rinviata, si teneva in modalità simultanea e sincrona e telematica il giorno 03/06/2024 ed, e si chiudeva evidenziando la necessità di acquisire il parere definitivo di Arpa Puglia, e con il conseguente rinvio alla data del 13 giugno 2024. Tali informazioni sono ricavabili dal verbale, trasmesso con nota prot. n. 46688 del 03/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 264044.
- La Città Metropolitana con nota acquisita al prot. n. 279568 del 10/06/2024 trasmetteva parere di Arpa Puglia (prot. n. 47638 del 07/06/2024) in cui l'Ente esprimeva "parere non favorevole per il progetto in epigrafe, qualora non si provveda ad una risoluzione delle criticità evidenziate" e invitava il proponente ad esprimersi entro la prossima CdS.
- Successivamente la scrivente Sezione, con nota prot. n. 282606 del 10/06/2024 indirizzata alla Città Metropolitana, rilevava che "agli atti del procedimento risulta non ancora versato il prefigurato provvedimento dirigenziale di compatibilità ambientale da parte di codesta autorità competente, né alcuna determinazione motivata di conclusione della conferenza" e che "i termini del rilascio del provvedimento di AU di competenza di questo ufficio restano sospesi fino alla trasmissione di quanto richiesto".
- La società con nota acquisita al prot. n. 285482 del 11/06/2024 riscontrava il parere di Arpa Puglia (prot. n. 47638 del 07/06/2024).
- La CdS della Città Metropolitana, competente ai fini PAUR, convocata con la citata nota prot. n. 46688 del 03/06/2024 si teneva in modalità telematica simultanea e sincrona il giorno 13/06/2024 e dal relativo verbale, trasmesso con nota prot. n. 53787 del 26/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 320941, emergeva il superamento in sede conferenziale del parere negativo di Arpa Puglia e la dichiarazione di conclusione del procedimento in senso favorevole sulla base delle posizioni prevalenti nonché l'impegno della Città Metropolitana ad adottare la determinazione motivata di conclusione dello stesso.
- Con la stessa nota prot. n. 53787 del 26/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 320941, la Città Metropolitana trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 2771 del 26/06/2024, concernente l'impianto in oggetto, con cui il dirigente DETERMINAVA di "esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.27-bis D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in favore della Società "Fotovoltaico Cinque s.r.l." di Palermo" e nel contempo richiedeva alla società il rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri resi dalla Regione Puglia Sezione Risorse idriche, dal Comitato Tecnico V.I.A., dalla Soprintendenza della Città Metropolitana, da Arpa Puglia nonché da Terna Spa, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ministero delle imprese e del made in Italy Divisione VIII Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise, Comando Militare Esercito Puglia, ENAC.
- Con nota prot. n. 403332 del 07/08/2024 la Sezione scrivente richiedeva un incontro informale con la Città Metropolitana "al fine di confrontare e definire le rispettive posizioni dei due uffici". Successivamente, con nota prot. n. 462412 del 24/09/2024, trasmetteva il verbale del Tavolo Tecnico in cui si chiariva che la Sezione Transizione Energetica scrivente, pur ravvisando che la determinazione rilasciata dalla Città Metropolitana in ambito PAUR non aveva integrato compiutamente le risultanze conclusive dell'istruttoria ai fini AU, avrebbe esperito "il seguito istruttorio necessario per il rilascio, laddove possibile, dell'AU al di fuori della CdS i cui lavori sono stati motivatamente chiusi dall'ufficio provinciale".
- La Fotovoltaico Cinque s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 547273 del 07/11/2024 comunicava l'avvenuto caricamento delle integrazioni richieste sul portale istituzionale Sistema Puglia.

- Questa Sezione, con nota prot. n. 579461 del 25/11/2024, trasmetteva alla Sezione Lavori Pubblici, Servizio Gestione Opere Pubbliche, competente per le attività espropriative, richiesta di parere relativamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. La richiesta veniva riscontrata con nota prot. n. 587397 del 27/11/2024, richiamando la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023.
- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 610419 del 09/12/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Altamura (BA) e Gravina in Puglia (BA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Fotovoltaico Cinque s.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
- Il Comune di Gravina in Puglia, Ufficio Albo e Notifiche, con nota prot. n. 1693 del 14/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 17988, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio al numero 2379 dal 18/12/2024 al 02/01/2025 dell'avviso di avvio procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto – non sono pervenute osservazioni.
- La società con nota del 25/02/2025, acquisita al prot. n. 106710 del 27/02/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali evidenziando l'assenza di intervenute osservazioni.
- Il Comune di Altamura, Ufficio Albo Pretorio Online, con nota del 10/04/2025, acquisito al prot. n. 196144 del 14/04/2025, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio al numero 3553 dal 09/12/2024 al 24/12/2024 dell'avviso di avvio procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto - non sono pervenute osservazioni.
- Con nota prot. n. 284041 del 28/05/2025, la scrivente Sezione richiedeva al proponente di riscontrare in merito alla non presenza in atti della documentazione relativa agli Usi Civici e all'Istanza (presso il MIMIT) relativa alla installazione di una rete di comunicazioni con sistemi ottici, richiesta che la società riscontrava con nota acquisita al prot. n. 330563 del 18/06/2025, trasmettendo la suddetta documentazione ivi compresa l'attestazione relativa agli Usi Civici.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 415989 del 22/07/2025 , comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per l'impianto in oggetto.
- La società con nota del 01/08/2025, acquisita al prot. n. 438045 di pari data, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota prot. n. 415989 del 22/07/2025 di conclusione del procedimento e comunicava l'avvenuto caricamento della documentazione "progetto definitivo" sul portale istituzionale Sistema Puglia.
- La società, con nota acquisita al prot. 471895 del 02/09/2025, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato in data 01/09/2025, nonché la dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo ex DPR 120/2017 (Terre e Rocce da Scavo) e il Piano di Gestione e Smaltimento dei Rifiuti Prodotti in Fase Esecutiva. Con la stessa nota, trasmetteva la dichiarazione relativa all'impegno a comunicare tempestivamente eventuali future modifiche nella composizione del personale.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alle Province *ex lege* e culminato nella conferenza decisoria del 13/06/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Città Metropolitana) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- **Ministero della Difesa, COMANDO MARITTIMO SUD, prot. n. 102633 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 20/12/2023:**

"questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c)."

In precedenza prot. n. 8836 del 13/03/2023

“per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il portale della Città Metropolitana di Bari indicato nella nota in riferimento c).”

- **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 48354 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 06/06/2023:**

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando..... ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati . Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN- BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 41546 del 09/12/2022:**

“Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento.”

- **Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Bari, prot. n. 637 del 15/01/2024:**

“In merito al procedimento in oggetto, questa Soprintendenza avendo valutato le osservazioni al parere contrario inviate dalla Ditta con nota del 22.02.2024 acquisita agli atti in data 23.02.2024 prot. 2284, comunica quanto segue.....Tanto premesso avendo valutato le osservazioni presentata dalla Ditta, questa Soprintendenza ritiene di confermare il parere contrario espresso.” In precedenza l’ente si era espresso con nota prot. n. 490-P del 15/01/2024 “Si ritiene pertanto che l’impatto sull’area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potrebbero riguardare numerosi siti archeologici e la viabilità storica. Il progetto intercetterà inoltre il Tratturo Melfi Castellaneta n. 21, coincidente con il percorso dell’Appia antica.

Si precisa che in caso di positiva conclusione del procedimento di VIA, dovrà essere prevista l’impiego di una metodologia di tipo no dig (TOC) per tutto il tratto interferente con il tracciato del Regio Tratturo; si specifica che tale tecnica andrà prevista per tutta la fascia di 110 m del Regio Tratturo per come vincolato dalla normativa vigente. In caso di positiva conclusione del procedimento di VIA, inoltre, ai sensi dell’art. 25, comma 13, del D. L.vo 50/2016, ora art. 41, comma 4 del D. L.vo 36/2023, prima dell’affidamento dei lavori e entro non oltre la data prevista per l’avvio degli stessi per come previsto ai sensi dell’art. 1, c. 10, allegato 1.8 al Codice degli appalti attualmente vigente, e come chiarito dalla Circolare della DG ABAP MiC n. 32 del 12.07.2023, dovranno essere realizzate a carico della Committenza, sotto la direzione scie tifica di questa Soprintendenza, prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi ed eventualmente in estensione che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi e che siano tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area di che trattasi, in tutte le aree a cui è stato attribuito un rischio da alto a medio per come rivalutato dalla Scrivente. I saggi preventivi (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25) e le indagini geofisiche, sono da realizzarsi secondo uno specifico progetto di indagini che dovrà essere elaborato da soggetto con idonei requisiti e concordato nei dettagli con la Scrivente, anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine della definizione del numero, della collocazione ed estensione degli stessi. In caso di indagini geofisiche si dettagliano inoltre le seguenti specifiche: – tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto

GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape file delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto; – tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps; – le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 0,50 - 1 m; – facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie; – le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità; – l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica Doc. Principale - Class. 9.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200 PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ba@cultura.gov.it Sito: sabapba.cultura.gov.it 13 CITTA' METROPOLITANA DI BARI Protocollo Arrivo N. 4327/2024 del 16-01-2024 Città Metropolitana di Bari Prot. n.0053787 del 26-06-2024 - partenza Cat9 Cl.6 Sott.1 e fotografica; elaborazioni cartografiche geo-referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di – tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard metodologici correnti; per le cartografie prodotte si chiede la consegna anche dei dati vettoriali georeferenziate ed elaborabili. Per tutte le aree che non saranno sottoposte a saggi archeologici, si fa presente che laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terra dovrà essere assicurata, a carico della Committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della Committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.”

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del demanio di Puglia - Dir. Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 50822 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 13/06/2023:**

“si rappresenta che dalla consultazione dei documenti visionabili dal sito istituzionale di Codesto Ente è emerso che nell'area oggetto d'intervento nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia non vi sono porzioni che rientrano tra i beni patrimoniali e demaniali gestiti da questa Agenzia. In esito a ciò, si comunica che per le aree ricadenti nell'ambito del procedimento in argomento non è dovuta alcuna valutazione, osservazione e/o parere da parte dello scrivente ufficio.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 98869 del 17/05/2023:**

“OGGETTO Costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT 20 kV interrato e aereo per la connessione alla Cabina Primaria “Gravina” di un impianto agrivoltaico avente potenza nominale pari a 9,716 Mwp/7,99 MW sito in agro del Comune di Altamura (BA), in Contrada Gravisella. Autorizzazione Unica Città Metropolitana di Bari. Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto di cui all'oggetto”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 262217 del 03/06/2024:**
"Dalla documentazione progettuale messa a disposizione, l'impianto agrivoltaico non intercetterà corsi d'acqua; diversamente il cavidotto, nel suo percorso di progetto, intercetterà un corso d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (ex "Terre d'Apulia") (tavola intitolata "NE11640000G01_01_Tav01_1_Corografia_Livello2_compressed" reperibile sul sito web all'indirizzo: <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>), il quale è competente al rilascio sia del nulla-osta/parere/autorizzazione idraulico/a che della eventuale concessione per gli usi del bene demaniale e un altro corso d'acqua, non ricadente in area del demanio idrico, nei pressi del punto di connessione con la Cabina Primaria Gravina. Pertanto, non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi di aree del demanio idrico e, quindi, non sussistono competenze specifiche dello scrivente Servizio."

In precedenza prot. n. 32962 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 17/04/2023

"L'area dell'impianto agrivoltaico, ricadente nel Foglio catastale 213 alle particelle 62, 103 e 107 e nel Foglio 214 alle particelle 1, 19, 28 e 86, non è intersecata da impluvi naturali e da canali. Tuttavia, la stessa area interferisce con le fasce di pertinenza fluviale/alveo in modellamento attivo (ex DGR Puglia n. 1675/2020) degli affluenti in destra idraulica del torrente Gravina di Matera, come riportato nel reticolo idrografico rappresentato nella Carta Idro- geomorfologica della Regione Puglia. Il succitato torrente è iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 con la denominazione "Vallone Saglioccia (torrente Gravina di Matera)". Per quanto riguarda l'elettrodotto, che attraversa gli affluenti in destra idraulica del "Vallone Saglioccia (torrente Gravina di Matera)", occorrerà produrre una dettagliata cartografia nella quale si rappresenta la lunghezza complessiva dei tratti di elettrodotto, sia aerei che interrati, che interferiscono con il demanio idrico. In tale contesto, eventuali trasformazioni e/o modificazioni territoriali e/o comunque iniziative edilizie e/o infrastrutturali devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche" e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012 è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualora gli interventi interferiscano con un corso d'acqua gestito dal consorzio (oppure la Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022). Pertanto si ritiene necessario coinvolgere nella conferenza di servizi di che trattasi tanto il Consorzio di Bonifica territorialmente competente (all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012) che i competenti uffici della Città Metropolitana di Bari (art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022)."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3879 del 30/03/2023:**
"vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale: - Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti; - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."
- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 192210 del 18/04/2024:**
"Preso atto delle osservazioni del proponente si conferma il parere negativo di cui alla nota prot. n. 113470 del 04.03.2024"

In precedenza l'ente si era espresso con nota prot. n. 113470 del 04/03/2024

“Dato atto che l’impianto proposto non persegue le finalità di cui alle Linee Guida del MiTE con riferimento alla natura agrivoltaica, intesa quale: “impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione” e pertanto in contrasto con le stesse. Valutando l’impianto nella complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l’interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che l’intervento non sia compatibile con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto, come rilevato in istruttoria, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d’Ambito dell’“Alta Murgia” nei rispettivi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d’uso e non consegue il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022. Si rilascia parere non favorevole.”

• **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 13109 del 17/10/2023:**

“SI ATTESTA CHE:

- *non risultano gravati da Uso Civico i terreni in agro di Gravina in Puglia (BA) attualmente censiti in Catasto al Fg. 146 p.lle 8-89-99-100-101;*
- *nel DECRETO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI relativo al comune di Altamura (BA) del Dott. Nicola Distaso, Magistrato di Corte d’Appello, Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, datato 23.03.1960, registrato a Bari il 24.03.1960 al n. 7015, Mod. III, risultano ricomprese, tra le altre terre, le seguenti:(omissis)*
- *Si precisa che le attuali p.lle 57-203 del Fg. 214, oggetto di richiesta, derivano dalla originaria p.lla 57, la p.lla 280 deriva dalla originaria p.lla 7, la p.lla 278 deriva dalla originaria p.lla 4, la p.lla 141 deriva dalla originaria p.lla 56 e la p.lla 347 del Fg. 200 deriva dalla porzione della originaria p.lla 157 proposta per il frazionamento come p.lla 157/b, le quali, (p.lle 57-7-4-56 del Fg. 214 e la p.lla 157/b del Fg. 200) sono riportate nel Decreto di Affrancazione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/2001, le operazioni di affrancazione dei canoni, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono state delegate ai Comuni di competenza.”*

• **ANAS S.p.a., prot. n. 19768 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 05/03/2024:**

“Con riferimento alla Vs nota N° Prot. 16611 del 22.02.2024 pervenuta tramite PEC (nota Anas CDG-0152956-1 del 23.02.2024, esaminata la documentazione inviata, si comunica che l’area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione.”

• **AQP S.p.A., prot. n. 20128 del 21/03/2023:**

“si comunica che, dalle valutazioni effettuate sulla documentazione tecnica, nelle aree individuate per la realizzazione sia del nuovo impianto agrivoltaico sia delle opere di connessione elettrica all’esiste centrale presente sulla S.P. 27 (Cabina Primaria Gravina), non sono presenti infrastrutture interrato e non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto.”

• **Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, estratto dal verbale della Conferenza di Servizi del 13/06/2024, prot. n. 53787 in uscita della Città Metropolitana di Bari del 26/06/2024:**

“In data successiva alla convocazione della Conferenza dei servizi odierna (prot. CMB n. 46688/2024), la società ha inviato della documentazione integrativa in risposta al parere Arpa con PEC del 11/06/2024 (prot. CMB n. 49533 del 11/06/2024). Il parere di Arpa Puglia è stato trasmesso alla società e agli Enti con nota CMB prot. n. 48623 del 10/06/2024. In relazione al parere di Arpa Puglia e alle controdeduzioni della società del 11/06/2024, la conferenza dei servizi concorda quanto di seguito, superando il parere negativo. Per il punto 3 si condivide quanto indicato dalla ditta il 11/06/2024. Per il punto 4 si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta e si ritiene necessario che sia garantito nel tempo il controllo della sussistenza della coltivazione agricola (ad esempio con compilazione di un eventuale registro dei controlli o quaderni di campagna) affinché si possa assicurare l’effettivo utilizzo agricolo della zona.”

in precedenza prot. n. 47638 del 07/06/2024:

“si evidenzia quanto di seguito riportato.

Punto1. In merito alla richiesta di specificare le misure di mitigazione che possono essere attuate nel progetto in oggetto, essendo il valore calcolato di PC molto vicino al valore limite indicato nella Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014, n. 162 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", si prende atto della dichiarazione che "è volontà del proponente attuare ogni altra possibile misura che possa mitigare ancor più il progetto a realizzarsi, rispetto a quanto già fatto e pertanto propone di migliorare, in sede di progettazione esecutiva e in funzione della disponibilità dei prodotti, la superficie agricola riducendo la superficie riflettente per effetto della sostituzione dei moduli fotovoltaici proposti con moduli fotovoltaici più efficienti. In questo caso, la superficie realmente interessata dall'impianto si ridurrà ulteriormente a vantaggio del calcolo dell'indice IPC che di certo subirà una ulteriore riduzione".

Punto2. In merito alla richiesta di prevedere misure di protezione e contenimento soprattutto nella fase di cantiere a causa della presenza dimezzi da lavoro e di trasporto che potrebbero determinare il rilascio di sostanze inquinanti, il proponente ha ribadito quanto già presente al paragrafo9.2.5 dello Studio di Impatto Ambientale, per cui, "per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti connesse con le perdite accidentali di carburante, chi/liquidi, utili per il corretto funzionamento di macchinari e mezzi d'opera impiegati per le attività, si farà in modo di controllare periodicamente la tenuta stagno di tutti gli apparati, attraverso programmate attività di manutenzione ordinaria. Inoltre, a fine giornata i mezzi da lavoro stazioneranno in corrispondenza di un'area dotata di teli impermeabili da collocare a terra, con lo scopo di evitare che eventuali sversamenti accidentali di liquidi possano infiltrarsi nel terreno (seppure negli strati superficiali). Gli sversamenti accidentali potranno essere captati e convogliati presso opportuni serbatoi di accumulo interrati dotati di disoleatore a coalescenza, il cui contenuto sarà smaltito presso centri autorizzati". Tutte le operazioni messe in atto dal proponente ed elencate al paragrafo9.2.5 dello Studio di Impatto Ambientale, devono essere formalmente trascritte su appositi registri cartacei o informatici, ai fini del controllo da parte degli enti preposti.

Punto3. Acque meteoriche In merito alla richiesta dell'eventuale presenza di un impianto di captazione e trattamento delle acque meteoriche avanzata con parere prot. n. 26816del 19/04/2024, lo scrivente servizio, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal proponente con nota del 03/04/2024(acquisita al prot. Arpa n. 22091del 04/04/2024), ribadisce quanto già esposto nel parere precedente; in aggiunta si evidenzia che un sistema di raccolta dell'acqua dalla superficie dei moduli fotovoltaici del sistema agrivoltaico può svolgere una doppia funzione: utilizzare l'acqua raccolta per pulire i moduli dalla polvere e dall'accumulo di altri materiali e fornire una riserva irrigua specialmente nei mesi siccitosi. L'uso dell'acqua raccolta, combinata a sistemi di microirrigazione, consentirebbe un'ulteriore efficienza nell'utilizzo d'acqua da parte delle colture.

Punto4. Per quanto concerne la richiesta di inquadrare precisamente l'area Agricola, indicando quantità di colture, tipologia e descrizione, tramite uno studio tecnico asseverato da un agronomo (piano di coltivazione della coltura che si vuole piantare, recante indicazioni in merito alle specie presenti, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione-sesto di impianto, densità di semina, indicazioni su tipo e quantità di concimi) al fine di dimostrare il soddisfacimento del requisito "A.1Superficieminima per l'attività agricola" delle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici" (rev. giugno 2022), il proponente ha trasmesso l'elaborato PD-R.30 "Relazione asseverata sulla gestione colturale con elaborato planimetrico in scala 1:2000". In questo documento, il dott .Agr. Gaspare Lodato, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Trapani al n. 310 di anzianità, su incarico ricevuto dalla società Hydro Engineering s.s., ha redatto la relazione relativa alle aree su cui sarà realizzato l'impianto Agrivoltaico di Altamura—"ALTO2"

Tanto premesso, riprendendo quanto riportato da questa Agenzia nel presente parere ed in quelli precedenti (prott. n.22240 del 31/03/2023, n.2766 del 16/01/2024, n.14019 del 04/03/2024, 26816 del 19/04/2024), per quanto sopra rappresentato, allo stato degli atti e per quanto di competenza, si esprime parere non favorevole per il progetto in epigrafe, qualora non si provveda ad una risoluzione delle criticità su evidenziate."

in precedenza prot. n. 26816 del 19/04/2024

“Pertanto, riprendendo i pareri precedenti di questa Agenzia (prott. n.22240 del 31/03/2023, n.2766 del 16/01/2024, n.14019 del 04./03/2024), per quanto sopra rappresentato, allo stato degli atti e per quanto di competenza, si esprime parere non favorevole per il progetto in epigrafe, qualora non si provveda ad una risoluzione delle criticità su evidenziate.”

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale, prot. n. 4951 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 15/05/2025:**

“si confermano i contenuti della nota prot. 8460/2023 del 20/03/2023 già trasmessa (che si allega alla presente)”

in precedenza prot. n. 6479 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 02/03/2023

“gli interventi previsti non interferiscono con perimetrazioni di rischio idrogeologico censite dal vigente PAI1 (frane e alluvioni). Questa Autorità, pertanto, non dovrà esprimere parere in merito. Per le opere e/o interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio, si prescrive di attenersi a quanto disposto dall'art. 1, c.8 e dall'art. 4-quater delle NdA del vigente PAI; pertanto, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, il progetto dell'opera a farsi dovrà obbligatoriamente essere corredato: 1) da adeguati studi specifici in merito alla pericolosità e al rischio idrogeologico dell'area (rif. Art.4 quater e.i e c.2); 2) dalla dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi di cui al punto precedente che asseveri l'essenzione delle opere progettate rispetto al rischio idrogeologico (art. 4 quater c.3). Si comunica, infine, che non ci sono interferenze tra le opere e il vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA2 del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (direttiva 2007/60/CE, D.L.vo 49/2010, D.L.vo 219/2010), mentre una porzione dell'area in cui verranno collocati i pannelli interferisce con aree a potenziale rischio di alluvione (APFSR) di cui alla “Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni II° Ciclo 2016-2021 “. Si raccomanda, pertanto, di tenere debitamente in conto, secondo le comuni regole di prudenza, cautela e prevenzione, la possibilità che le aree in questione possano essere interessate da fenomeni di alluvionamento e si prescrive, altresì, l'attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 301, commi I e 2 del D.lgs. n. 152/2006.”

- **ENAC – AOT, prot. n. 166824-P del 22/12/2023:**

“Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: - il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all'impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti: - la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione); a tal proposito, si fa presente che, l'inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.”

- **RFI (Rete Ferroviaria Italiana), prot. n. 1385 del 13/03/2023:**

“si comunica quanto segue. Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito Web della Città Metropolitana di Bari, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione”

- **SNAM, prot. 110 del 13/03/2023:**

“Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale visionata (5SFLU07_ElaboratoGrafico_04 “PD-G.1.4 Inquadramento impianto agrivoltaico su Ortofoto”), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”

- **TERNA S.p.A., prot. n. 29487 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 04/04/2023:**

“Rappresentiamo pertanto la necessità che il progetto del nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la SE a 150 kV di Oppido e la SE a 380/150 kV di Genzano sia sottoposto a TERNA per la verifica di rispondenza ai requisiti RTN di cui al Codice di Rete.”

- **Comune di Gravina in Puglia**, prot. n. 15744 del 17/04/2024:
“si esprime parere contrario alla realizzazione dell'intervento in quanto lo stesso non risulta coerente con le indicazioni definite nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I) ed in particolare non risulta coerente con gli obiettivi strategici del Piano. Tra l'altro le aree di che trattasi - non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - risultano non idonee, non solo in ragione della loro mancata inclusione nel novero delle aree idonee ope legis, ma anche per le ragioni di incompatibilità paesaggistica in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto agrivoltaico de quo che porterebbe, con la sua rilevante estensione e in associazione agli impianti FER già presenti e a quelli richiesti, alla frammentazione dei mosaici di aree aperte con presenza delle due principali matrici ambientali quali i seminativi e i pascoli di cui si caratterizza il territorio di Gravina in Puglia.”
- **Comune di Altamura** Deliberazione del Commissario Straordinario n 150, prot. n. 101785 in entrata della Città Metropolitana di Bari del 07/12/2023:
“**DELIBERA**
 1. *la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;*
 2. *di ribadire conclusivamente, l'assoluta contrarietà alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico avente potenza nominale pari a 9,716 Mwp/7,99 MW e relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nell'agro del Comune di Altamura (BA) alla contrada Graviscella in zona agricola E1 del PRG vigente e per una superficie complessiva di Ha 15,47*
Proponente: Fotovoltaico Cinque srl. e depositato presso la Città Metropolitana di Bari;
 3. *di chiedere alla Città Metropolitana di Bari e alla Regione Puglia di verificare la coerenza della proposta progettuale rispetto agli ulteriori impatti negativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche, culturali e colturali, idrogeologiche e geomorfologiche, aggravati altresì dalla completa assenza di preventiva e congrua informazione e comunicazione da parte della società proponente alla comunità altamurana”.*
- **Città Metropolitana di Bari Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità**, prot. n. 37014 del 02/05/2024:
“Ciò premesso, all'esito della verifica della documentazione scrittografica messa a disposizione sul portale della Città Metropolitana di Bari al link <https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DBNAME=wt00034199&NodoSel=65>, tenuto conto che il progetto interferisce con la Strada Provinciale 27 “Tarantina”, di competenza dello scrivente Ente, dal km 0+800 in direzione Altamura fino al bivio con Contrada Confine del Rosario, questo Servizio, limitatamente a quanto di competenza, esprime parere di massima positivo, riservandosi di concedere tutte le autorizzazioni propedeutiche all'intervento, ai sensi - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - del Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del Regolamento disciplinante l'occupazione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Provincia, in fase esecutiva.”
- **Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico**, prot. n. 53787 in uscita della Città Metropolitana di Bari del 26/06/2024, con cui è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 2771 del 26/06/2024:
Determinazione Dirigenziale n. 2771 del 26/06/2024:
“Il DIRIGENTE DETERMINA:
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90;
 1. *la conclusione dell'iter istruttorio svolto in conformità alla documentazione presentata;*
 2. *di approvare i verbali delle Conferenze dei Servizi (cfr. Allegato A), compresi degli allegati, già inviati a tutte le Amministrazioni convocate, che si sono svolte in data: - CdS del 16/01/2024; - CdS del 04/03/2024; - CdS del 19/04/2024; - CdS del 03/06/2024; - CdS del 13/06/2024;*

3. *di dichiarare conclusa la conferenza dei servizi in senso favorevole in base ai pareri prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in favore della Società "Fotovoltaico Cinque s.r.l." di Palermo, per la "Realizzazione di un impianto agrivoltaico avente potenza nominale pari a 9,716 Mwp/7,99 MW e relative opere elettriche connesse e infrastrutture indispensabili, sito in agro di Altamura (BA), località C.da Graviscella";*
4. *di informare che le motivazioni della decisione favorevole sono riportate nelle premesse;*
5. *la Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., per effetto di quanto sub 3), è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni, riportate nel parere della Regione Puglia Sezione Risorse idriche, allegato al presente provvedimento, e di seguito elencate: a. Durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti; b. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali; c. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016";*
6. *la Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., per effetto di quanto sub 3), è **obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni, riportate nell'istruttoria tecnica del Comitato Tecnico V.I.A.**, allegato al presente provvedimento, e di seguito elencate: a. Prevedere, per le barriere verdi in progetto che schermananno la visibilità dell'impianto, un adeguato sistema di irrigazione e una sorveglianza mensile delle piante al fine di evitare che le stesse secchino e nell'eventualità prevedere l'immediata sostituzione delle stesse; b. Monitorare continuamente le piante innestate nel campo agri fotovoltaico e sostituire immediatamente le piante secche, inviare una relazione agronomica annuale alla CMDB contenente una documentazione fotografica sullo stato di salute e di crescita delle piante indicando il numero di piante innestate nella fase di cantiere e quelle presenti al momento dell'invio della suddetta relazione; c. Tutte le cabine e gli impianti esterni vengano tinteggiate di colore bianco preferibilmente a calce e che l'impatto venga mitigato con la piantumazione di siepi di essenze autoctone, non ospiti del batterio della Xylella, lungo tutto il perimetro dell'area delle stesse; d. la necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna selvatica; e. il divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimuovibili al termine dell'esercizio dell'impianto; f. prevedere che le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano costituite preferibilmente da pali in acciaio di facile rimovibilità al termine del loro esercizio, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato del terreno; g. divieto di alterare la naturale pendenza del terreno e l'assetto idrogeologico del suolo dell'intera area di intervento attraverso il livellamento o rapporto di materiali sciolti di tipo tufaceo calcareo o altro al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite alle cabine; h. la previsione di infrastrutture (cabine elettriche), viabilità e accessi dimensionati in maniera strettamente indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; i. j. L'obbligo di falciare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente al di sotto dei pannelli fotovoltaici; L'obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano; k. La previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra.*
7. *la Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., per effetto di quanto sub 3), è **obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni, riportate nel parere del MIC Soprintendenza della CMB**, allegato al presente provvedimento, e di seguito elencate: a. dovrà essere prevista l'impiego di una*

metodologia di tipo no dig (TOC) per tutto il tratto interferente con il tracciato del Regio Tratturo; si specifica che tale tecnica andrà prevista per tutta la fascia di 110 m del Regio Tratturo per come vincolato dalla normativa vigente. b. ai sensi dell'art. 25, comma 13, del D. L.vo 50/2016, ora art. 41, comma 4 del D. L.vo 36/2023, prima dell'affidamento dei lavori e entro non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi per come previsto ai sensi dell'art. 1, c. 10, allegato 1.8 al Codice degli appalti attualmente vigente, e come chiarito dalla Circolare della DG ABAP MiC n. 32 del 12.07.2023, dovranno essere realizzate a carico della Committenza, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi ed eventualmente in estensione che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi e che siano tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi, in tutte le aree a cui è stato attribuito un rischio da alto a medio per come rivalutato dalla Scrivente. c. I saggi preventivi (da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25) e le indagini geofisiche, sono da realizzarsi secondo uno specifico progetto di indagini che dovrà essere elaborato da soggetto con idonei requisiti e concordato nei dettagli con la Scrivente, anche a seguito di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine della definizione del numero, della collocazione ed estensione degli stessi. d. In caso di indagini geofisiche si dettagliano inoltre le seguenti specifiche: i. tutte le aree da sottoporre ad indagine dovranno essere posizionate su un unico progetto GIS da consegnare alla Scrivente, comprendente anche gli shape file delle aree a rischio archeologico e del progetto in oggetto; ii. tutte le indagini dovranno essere georeferenziate con modalità RTK con gps; iii. le strisciate all'interno delle aree di indagine dovranno avere una distanza tra loro di almeno 0,50 - 1 m; iv. facendo riferimento alla metodologia da utilizzare, è possibile prevedere l'elaborazione di indagini magnetometriche (più rapide ed economiche) e un approfondimento con georadar in corrispondenza di anomalie; v. le indagini geofisiche dovranno essere affidate a soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali (archeologici e geologici) e i risultati delle indagini dovranno essere interpretati in maniera interdisciplinare, con il contributo di entrambe le professionalità; vi. l'attività dovrà prevedere: realizzazione di prospezioni geofisiche, elaborazioni software relative, documentazione grafica, cartografica e fotografica, georeferenziazione, sintesi ed interpretazione archeologica dei dati raccolti. Dovrà essere prodotta la seguente documentazione: descrizione ed analisi dei suoli oggetto delle attività; relazione delle attività sul campo; documentazione grafica e fotografica; elaborazioni cartografiche geo- referenziate in ambiente GIS nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N su base catastale, Carta Tecnica Regionale e fotografia aerea, su cui saranno posizionate le anomalie individuate mediante le prospezioni e messe in relazione con i dati archeologici, topografici, cartografici e storici pregressi. vii. A conclusione delle sopracitate attività dovrà essere prodotta una relazione scientifica finale che tenga conto degli esiti di tutte le indagini diagnostiche condotte e che le metta opportunamente in relazione con tutti i dati storici, archeologici, topografici e cartografici pregressi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato cartaceo e digitale, in conformità con gli standard anche dei dati vettoriali georeferenziate ed elaborabili. e. Per tutte le aree che non saranno sottoposte a saggi archeologici, si fa presente che laddove si prevedano interventi di scavo e movimento terra dovrà essere assicurata, a carico della Committenza, la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D. L.vo 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della Committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe

in luce. f. L'archeologo incaricato delle attività di scavo e sorveglianza archeologica avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed eventualmente grafici. Ogni onere derivante dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sarà a carico della Committenza. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di vigilanza e direzione scientifica delle indagini.

8. *la Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., per effetto di quanto sub 3), è **obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni, riportate nel parere Arpa puglia e meglio precisate durante la CdS del 13/06/2024**: a. il proponente deve attuare ogni altra possibile misura che possa mitigare ancor più il progetto a realizzarsi, rispetto a quanto già fatto e pertanto propone di migliorare, in sede di progettazione esecutiva e in funzione della disponibilità dei prodotti, la superficie agricola riducendo la superficie riflettente per effetto della sostituzione dei moduli fotovoltaici proposti con moduli fotovoltaici più efficienti; b. Tutte le operazioni messe in atto dal proponente ed elencate al paragrafo 9.2.5 dello Studio di Impatto Ambientale, devono essere formalmente trascritte su appositi registri cartacei o informatici, ai fini del controllo da parte degli enti preposti; c. Relativamente all'impianto di captazione e trattamento delle acque meteoriche, atteso che per le fasi di cantiere verranno adottate tutte le operazioni descritte al paragrafo 9.2.5 del SIA e verranno trascritte su appositi registri cartacei o informatici al fine di poterne dare evidenza agli enti preposti così come richiesto da ARPA, la società deve valutare la fattibilità di un sistema di raccolta delle acque nelle aree di manovra perimetrali alla cabina di consegna e alle tre cabine di campo per un loro riutilizzo come riserva irrigua o per la pulizia dei medesimi moduli; d. garantire nel tempo il controllo della sussistenza della coltivazione agricola (ad esempio con compilazione di un eventuale registro dei controlli o quaderni di campagna) affinché si possa assicurare l'effettivo utilizzo agricolo della zona.*
 9. *la Società Fotovoltaico Cinque s.r.l., per effetto di quanto sub 3), è **obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni, riportate nei pareri dei seguenti Enti**, allegati al provvedimento: Terna Spa, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ministero delle imprese e del made in Italy Divisione VIII Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise, Comando Militare Esercito Puglia, ENAC;*
 10. *di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società Fotovoltaico cinque s.r.l. dal conseguimento del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della valutazione delle eventuali misure compensative, ai sensi del DM 10/09/2010, di competenza della Regione Puglia Sezione transizione energetica, nonché di ogni altro provvedimento e/o nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, e non preventivamente indicati nell'elenco predisposto dal proponente;..."*
- **Città Metropolitana di Bari, Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, Comitato VIA, prot. n. 53787 in uscita della Città Metropolitana di Bari del 26/06/2024**

"Seduta del 24/10/2023

CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato, dopo aver esaminato la documentazione integrativa fornita, fatti salvi tutti i pareri di competenze degli altri enti e fatto salvo l'iter istruttorio-amministrativo che non compete allo scrivente comitato, esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista ambientale con le seguenti prescrizioni: a) Prevedere, per le barriere verdi in progetto che schermano la visibilità dell'impianto, un adeguato sistema di irrigazione e una sorveglianza mensile delle piante al fine di evitare che le stesse secchino e nell'eventualità prevedere l'immediata sostituzione delle stesse; b) Monitorare continuamente le piante innestate nel campo agri fotovoltaico e sostituire immediatamente le piante secche, inviare una relazione agronomica annuale alla CMDB contenente una documentazione fotografica sullo stato di salute e di crescita delle piante indicando il numero di piante innestate nella fase di cantiere e quelle

presenti al momento dell'invio della suddetta relazione; c) Tutte le cabine e gli impianti esterni vengano tinteggiate di colore bianco preferibilmente a calce e che l'impatto venga mitigato con la piantumazione di siepi di essenze autoctone, non ospiti del batterio della Xylella, lungo tutto il perimetro dell'area delle stesse; d) la necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna selvatica; e) il divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimuovibili al termine dell'esercizio dell'impianto; f) prevedere che le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano costituite preferibilmente da pali in acciaio di facile rimovibilità al termine del loro esercizio, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato del terreno; g) divieto di alterare la naturale pendenza del terreno e l'assetto idrogeologico del suolo dell'intera area di intervento attraverso il livellamento o rapporto di materiali sciolti di tipo tufaceo calcareo o altro al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite alle cabine; h) la previsione di infrastrutture (cabine elettriche), viabilità e accessi dimensionati in maniera strettamente indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; i) L'obbligo di falciare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente al di sotto dei pannelli fotovoltaici; j) L'obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano; k) La previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche regionale, con nota prot. n. 587397 del 27/11/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, in particolare al Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".
- La Sezione scrivente, con nota prot. n. 610419 del 09/12/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Altamura (BA) e Gravina in Puglia (BA), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Fotovoltaico Cinque s.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale.
- Il Comune di Gravina in Puglia, Ufficio Albo e Notifiche, con nota prot. n. 1693 del 14/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 17988, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio al numero 2379 dal 18/12/2024 al 02/01/2025 dell'avviso di avvio procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto – non sono pervenute osservazioni.
- La società con nota del 25/02/2025, acquisita al prot. n. 106710 del 27/02/2025, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali senza che siano intervenute osservazioni.
- Il Comune di Altamura, Ufficio Albo Pretorio Online, con nota del 10/04/2025, acquisito al prot. n. 196144 del 14/04/2025, comunicava di aver provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio al numero 3553 dal 09/12/2024 al 24/12/2024 dell'avviso di avvio procedimento di approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto - non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, come da Determinazione Dirigenziale n. 2771 del 26/06/2024, il Dirigente della Città Metropolitana di Bari tra le altre cose stabiliva che il predetto provvedimento non esonera la Fotovoltaico Cinque s.r.l., "dalla valutazione delle eventuali misure compensative, ai sensi del DM 10/09/2010, di competenza della Regione Puglia Sezione transizione energetica".

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Fotovoltaico Cinque s.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n.

438045 in data 01/08/2025 trasmetteva evidenza dell'avvenuta trasmissione della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;
- evidenza dell'invio delle proposte di misure compensative ai due comuni interessati dal progetto;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- relazione attestante la rispondenza del progetto ai requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio, così come definiti nelle linee guida del MASE;
- piano culturale aziendale;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), ovvero dichiarazione asseverata di permanenza dei requisiti già dichiarati alla Sezione procedente nell'arco temporale di sei mesi dalla data di acquisizione della succitata documentazione (art. 86, c. 1 D.Lgs. 159/2001 e s.m.i.);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione con cui il Proponente si impegna a presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori il Piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, nonché il Piano di Gestione e Smaltimento dei Rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552;
- ha preso atto che, con nota prot. n. 415989 del 22/07/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022,

n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento.

Nel merito, la Società ha fornito evidenza di:

- note pec inviate al Comune di Altamura in date 28/07/2025 e 24/09/2025, con le quali formalizzava la propria proposta preliminare di misure compensative relative all’impianto in oggetto e l’impegno in merito all’entità economica, alle modalità di pagamento e alla fornitura dei dati necessari alla determinazione degli importi.
- note pec inviate al Comune di Gravina in Puglia in date 28/07/2025 e 24/09/2025, con le quali formalizzava la propria proposta preliminare di misure compensative relative all’impianto in oggetto e l’impegno in merito all’entità economica, alle modalità di pagamento e alla fornitura dei dati necessari alla determinazione degli importi.
- in data 01/09/2025 ha sottoscritto, tramite rappresentante legale pro-tempore, l’atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

La Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 471821 del 02/09/2025, trasmetteva all’Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti l’Atto Unilaterale d’Obbligo, successivamente repertoriato con il numero N. 26829 del 10/10/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è agli atti del procedimento in esemplare digitale controfirmato dalla Sezione Transizione Energetica;

Ai fini dell’applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_ PR_PAUTG_Ingresso_0131974_20250807, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all’art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l’esercizio di:

- Impianto di produzione di energia elettrica agrovoltaiico sito nel Comune di Altamura (BA), località “contrada Graviscella”, avente potenza nominale pari a 9,716 MWp/7,99 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia;
- Cabina elettrica di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Gravina”;
- Cabina di sezionamento inserita su linea in cavo interrato MT in singola terna su strada sterrata in configurazione entra-esce;
- Cavidotto MT in cavo interrato in doppia terna AL (3x1x185) mmq per 900 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 900 m circa, cavidotto MT in cavo aereo elicordato AL (3x150+50Y) mmq per 660 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 1900 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 3420 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 3420 m circa.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'E.Q. Supporto Tecnico Biometano e FER

Arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto indiretto X neutro non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti

rinnovabili”;

- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B);
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 applicabile ratione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022,

n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Città Metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 53787 del 26/06/2024, acquisita in pari data al prot. n. 320941, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 13/06/2024 dal quale emergeva il superamento in sede conferenziale del parere negativo di Arpa Puglia e la dichiarazione di conclusione del procedimento in senso favorevole sulla base delle posizioni prevalenti nonché l’impegno della Città Metropolitana di Bari ad adottare la determinazione motivata di conclusione dello stesso.
- **il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico**, con la Determinazione Dirigenziale n. 2771 del 26/06/2024, *“RICHIAMATI i pareri formalmente espressi dagli Enti coinvolti nell’ambito della presente procedura, [omissis]*

DETERMINAVA di dichiarare conclusa la conferenza dei servizi in senso favorevole in base ai pareri prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in favore della Società “Fotovoltaico Cinque s.r.l.” di Palermo, per la realizzazione dell’impianto in oggetto”.

- **il progetto agronomico va inteso come parte sostanziale dell’impianto agrovoltaiico, non accessoria né stralciabile del progetto fotovoltaico, pertanto la sua realizzazione e gestione va intesa quale contestuale e solidale per tutto il periodo dell’esercizio dell’impianto, anche ai fini del mantenimento in vita dei pareri ambientali forniti dalla Città Metropolitana di Bari e sorreggenti anche il presente titolo autorizzativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto**

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l’ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Fotovoltaico Cinque s.r.l.** in data 01/09/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Fotovoltaico Cinque s.r.l.** ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle

eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 415989 del 22/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Fotovoltaico Cinque s.r.l.**, con sede legale in Palermo, Via Enrico Fermi n.22/24, P.IVA 06699240823, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui all'art.27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- Impianto di produzione di energia elettrica agrovoltaiico sito nel Comune di Altamura (BA), località "contrada Gravisella", avente potenza nominale pari a 9,716 MWp/7,99 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Gravina in Puglia;
- Cabina elettrica di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Gravina";
- Cabina di sezionamento inserita su linea in cavo interrato MT in singola terna su strada sterrata in configurazione entra-esce;
- Cavidotto MT in cavo interrato in doppia terna AL (3x1x185) mmq per 900 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 900 m circa, cavidotto MT in cavo aereo elicordato AL (3x150+50Y) mmq per 660 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 1900 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 3420 m circa, cavidotto MT in cavo interrato in singola terna AL (3x1x185) mmq per 3420 m circa.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.** a cura della Città Metropolitana di Bari, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Fotovoltaico Cinque s.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18

ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al provvedimento di PAUR a cura della Città Metropolitana di Bari, nell’ambito del quale (con nota prot. 53787 del 26/06/2024, acquisita al prot. 320941 in pari data) la Città Metropolitana ha già espresso Determinazione Dirigenziale n. 2771, con la quale determinava di *“dichiarare conclusa la conferenza di servizi in senso favorevole in base ai pareri prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all’esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell’energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, purché quest’ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all’autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell’applicazione del periodo precedente, resta l’accezione generale di esercizio dell’impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto nei termini suddetti ai fini dell’automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 53787 del 26/06/2024, acquisita al prot. 320941 in pari data.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

- costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
 - d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni

- assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 41 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni
 - alla Città Metropolitana di Bari;

- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali; Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia - Servizio Gestione delle Opere Pubbliche; Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC E Riforma Fondiaria;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizi territoriale di Bari-BAT;
- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari;
- a Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione XII – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
- alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Italia Meridionale;
- al GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Gravina in Puglia (BA);
- al Comune di Altamura (BA);
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.A.;
- a Enel Spa;
- a ENAC – AOT
- alla Fotovoltaico Cinque s.r.l. a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.

Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Francesco Corvace